

Pena detentiva e pecuniaria, oltre al blocco dell'attività, per chi specula sul Covid-19

Lucrare sull'emergenza è reato

Mascherine senza marchio Ce: sanzioni fino a 774 mila €

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Lo sfruttamento, per lucrare, dell'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus, è reato. Plurime le norme violate e le pene previste: reclusione fino a tre anni e fino a 25.822 euro di multa, oltre al blocco dell'esercizio dell'attività, per chi specula vendendo mascherine e disinfettanti a prezzi esorbitanti. Se la mascherina è inoltre priva del marchio Ce la contestazione è di frode in commercio e, oltre alle pene per le persone fisiche di cui al codice penale, scatta la responsabilità ex dlgs 231/2001 per le imprese che ne hanno tratto vantaggio, con una sanzione che può toccare i 774.500 euro.

Le procure stanno aprendo fascicoli e i cittadini è bene che conoscano le norme di riferimento, poiché così, se si imbattono in simili situazioni, possono tutelarsi dagli abusi con una denuncia alla Guardia di Finanza.

Tutto esaurito, prezzi folli. Mascherine e disinfettanti sono introvabili: nella quasi totalità delle farmacie e parafarmacie, tanto nel piccolo comune di provincia quanto nella grande città, questi articoli sono esauriti, lasciando quale unica soluzione ordinarli su internet. Peccato che, se nel mondo dell'e-commerce il reperimento di tali presidi sanitari è garantito maggiormente e con continuità, si assiste a rincari notevoli e del tutto ingiustificati.

In una situazione come quella attuale, mascherine e gel antibatterici possono essere definiti beni di prima necessità: il fatto che siano accessibili solo a prezzi irragionevolmente esorbitanti apre scenari di illiceità. Infatti, non si tratta solo di atti disdicevoli per il decoro professionale e umano, ma potenzialmente rilevanti penalmente.

Le Procure aprono fascicoli e la Guardia di finanza, incaricata degli accertamenti, esegue perquisizioni presso alcune imprese attive on-line, rispetto alle quali sono stati riscontrati il maggior numero di speculazioni, nonché controlli nel settore farmaceutico.

Le due ipotesi di reato che risultano integrate da tali comportamenti rientrano tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e consistono specificamente nelle manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.) nonché nella frode in commercio di cui

Le sanzioni per chi lucra sull'emergenza

REATO	COMPORAMENTO PUNITO	PENA
Manovre speculative su merci di cui all'art. 501-bis c.p.	Nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale, il compiere manovre speculative, ovvero occultare, accaparrare o incettare generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. In presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte e nell'esercizio delle medesime attività, il sottrarre all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 516 a 25.822 euro. NO responsabilità ex dlgs 231/2001
Frode in commercio di cui all'art. 515 c.p.	Nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita	Reclusione fino a due anni o multa fino a euro 2.065 SE COMMESSO NELL'INTERESSE DELL'ENTE. Sanzione da 25.800 a 774.500 euro

all'art. 515 c.p.

Il reato di manovre speculative. L'art. 501-bis c.p., sotto la rubrica «Manovre speculative su merci», punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 a 25.822 euro chiunque nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale compie manovre speculative, ovvero occultare, accaparra o incetta generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.

Il secondo comma sanziona con la medesima pena chi, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

La norma è stata introdotta nell'ormai lontano 1976 allo scopo di reprimere l'accaparramento di merci di largo consumo sul mercato interno reale giacché, a quel tempo, le piazze virtuali, ontologicamente transnazionali, non esistevano.

Analizzata oggi, forse potrebbe apparire quasi anacronistica, e pure scarsamente dissuasiva sul piano sanzionatorio, se non fosse per le pene accessorie.

La condanna per l'articolo 501-bis c.p. comporta infatti, quali gravose conseguenze:

1) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato

commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale;

2) la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l'imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata;

3) l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità.

Ciò detto, è di immediata intuizione che, trattandosi di reato tipico delle situazioni emergenziali, i repertori giurisprudenziali non recano un ampio numero di precedenti, così che sarà di fatto rimesso alla magistratura il compito di valutare se il contemperamento tra diritto di iniziativa economica privata e i vincoli di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti abbia subito un illecito sbilanciamento.

La Cassazione sulle passate emergenze. Tuttavia, sicuramente da segnalare è una sentenza della Cassazione che, pur datata, si attaglia perfettamente all'emergenza attuale, tanto da essere testualmente riportata anche da una circolare della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani di queste settimane.

Si tratta della decisione n.

14535 del 1989, con la quale la Sezione Sesta della Suprema Corte ha chiarito come «ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato».

Con l'ulteriore precisazione per cui, se è pur vero

In una situazione come quella attuale mascherine e gel antibatterici possono essere definiti beni di prima necessità: il fatto che siano accessibili solo a prezzi irragionevolmente esorbitanti apre scenari di illiceità

la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, la locuzione «mercato interno», contenuta nella norma, «rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale"».

E, in definitiva, vietato variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e

di particolari situazioni contingenti, ogniqualevolta questo possa comportare all'economia nazionale un danno, che peraltro è sufficiente sia potenziale, trattandosi di reato di pericolo.

Ancora, in riferimento al secondo comma, la Cassazione (sezione VI, 2 marzo 1983) ha spiegato che la nozione di «rilevante quantità» può essere colta dal giudice di merito in relazione alla normale presenza sul mercato.

Il reato di frode in commercio. Per quanto riguarda invece la frode in commercio, la norma tutela penalmente la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori.

Specificamente, l'art. 515 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni o multa fino a euro 2.065 chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita.

In quanto utili a definire il perimetro di operatività della fattispecie e a confermarne l'applicazione anche alla situazione attuale, si segnalano due precedenti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito come «la divergenza qualitativa è data anche dalla contraffazione o assenza del marchio Ce, assumendo che la sigla Ce è marcatura ed è finalizzata ad attestare la conformità del

prodotto a standard minimi di qualità» (Cass. sentenza 17686/2019); inoltre, il delitto scatta anche se l'acquirente non controlla la merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta (Cass. sentenza 54207/2016).

Non va inoltre dimenticato, quale monito, che la frode in commercio è inserita nel catalogo dei delitti presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente ex dlgs 231/2001: la società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso l'illecito, in base all'articolo 25-bis.1 del decreto, sarà così destinataria di una sanzione che, anche alla luce delle condizioni patrimoniali della persona giuridica, partirà da un minimo di 25.800, per arrivare a un massimo di 774.500 euro.